

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4442 del 08/08/2024
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE - REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - GROPPI FABIO - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB- ALVEO DEL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), AD USO DOMESTICO, E PER L'ATTRAVERSAMENTO DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA - PROC: PC23A0046 - SINADOC 18551/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4606 del 08/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. –
GROPPI FABIO - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DA SUB-ALVEO DEL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI
ALTA VAL TIDONE (PC), AD USO DOMESTICO, E PER
L'ATTRAVERSAMENTO DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA - PROC:
PC23A0046 – SINADOC 18551/2023**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, il Sig. Groppi Fabio (C.F.: GRPFBA86P19C261Z), ha presentato istanza di concessione, in data 19/04/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 68931), successivamente precisata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 117900 in data 26/06/2024, per la derivazione da acque pubbliche superficiali da sub-alveo del Torrente Tidone ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001 dell'art. 20 della L.R. 7/2004, codice pratica PC23A0046, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente profondo 15 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Pergallini, Frazione di Pecorara, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune alla sezione A, foglio 31, fronte mappale 223 del foglio 1 della sezione D; coordinate UTM-RER: X: 527.583 - Y: 973.910;
- destinazione della risorsa per uso domestico;
- portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.489 m³/anno;
- la condotta idrica di adduzione dell'acqua, interrata, attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Tidone per un tratto di lunghezza pari a 86 m circa, identificato al N.C.T. del succitato Comune alla sezione A, foglio 31, fronte mappale 223 del foglio 1 della sezione D;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 164 del 21/06/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire, nonostante la portata di prelievo sia irrilevante rispetto alla portata naturalizzata del corpo idrico, come dettagliato all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le seguenti prescrizioni:

- installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati;
- messa in atto di azioni di risparmio della risorsa idrica con valutazione di progressiva riduzione del prelievo;
- lasciare defluire in alveo, a valle della derivazione, un deflusso minimo vitale (DMV) pari a 0.16 m³/s nel periodo estivo e 0.22 m³/s nel periodo invernale;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene qui adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (assunto al protocollo ARPAE con il n. 91374 in data 25/05/2023);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (assunto al protocollo ARPAE con il n. 115789 in data 24/06/2024);

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2024, ammonta a complessivi **369,39 €** e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”, l'importo del canone annuo, dovuto per il 2024 per la derivazione dell'acqua pubblica superficiale qui concessa, è pari a 191,23 €;
- quanto dovuto per il canone annuo 2024, per l'occupazione, con condotta idrica di adduzione interrata di 86 m di lunghezza e diametro 50 mm, è determinato nell'importo pari a 178,16 €;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;
- ha versato in data 31/07/2024 la somma pari a **369,39 €** richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC23A0046;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al Sig. Groppi Fabio (C.F.: GRPFBA86P19C261Z), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del Torrente Tidone, con attraversamento di terreni demaniali, codice pratica PC23A0046, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo in sub-alveo, esistente, profondo 15 m;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Pergallini, Frazione di Pecorara, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune alla sezione A, foglio 31, fronte mappale 223 del foglio 1 della sezione D; coordinate UTM-RER: X: 527.583 - Y: 973.910;
 - corpo idrico interessato: Torrente Tidone, cod. IT080105000000004ER;
 - destinazione della risorsa ad uso domestico;
 - portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1.489 m³/anno;

- condotta idrica di adduzione dell'acqua, interrata, che attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Tidone per un tratto di lunghezza pari a 86 m circa, identificato al N.C.T. del succitato Comune alla sezione A, foglio 31, fronte mappale 223 del foglio 1 della sezione D;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito delle azioni e delle valutazioni poste in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, articolo 7;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 31/07/2024;
 4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2024, quantificato in € 153,91 (pari a 5 ratei mensili) è stato pagato;
 5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € **369,39**, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, con attraversamento con condotta interrata di terreni demaniali, rilasciata a Groppi Fabio - C.F.: GRPFBA86P19C261Z (codice pratica PC23A0046).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzo, perforato da soggetto sconosciuto prima dell'anno 2000, di tipo tubolare, profondo 15 m e con colonna filtrante in calcestruzzo armato di diametro di 1400 mm; la testa del pozzo è dotata di coperchio in calcestruzzo armato rimovibile con chiusino quadrato d'ispezione avente dimensione 40 cm x 40 cm; nel pozzo è posizionata un'elettropompa sommersa di potenza 1,1 Kw e prevalenza 87 m.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Pergallini, Frazione di Pecorara, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune alla sezione A, foglio 31, fronte mappale 223 del foglio 1 della sezione D; coordinate UTM-RER: X: 527.583 - Y: 973.910.
3. L'occupazione di aree demaniali avviene con la condotta idrica di adduzione dell'acqua, interrata, di diametro pari a 50 mm, che attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Tidone per un tratto di lunghezza pari a 86 m circa, identificato al N.C.T. del succitato Comune alla sezione A, foglio 31, fronte mappale 223 del foglio 1 della sezione D.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico per irrigazione del giardino, con orto, di 1944 m² di superficie complessiva e per i servizi igienici della casa residenziale e dei fabbricati di servizio e può essere utilizzata esclusivamente nei terreni e fabbricati censiti al N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC), alla sezione D, foglio 1, mappale 174.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 0.5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 1.489 m³/annuo.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Tidone, cod. IT08010500000004ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2024 ammonta a **369,39 €** e si articola in due componenti, una relativa all'uso dell'acqua prelevata (191,23 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (178,16 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 369,39, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,16 m³/s nel periodo estivo e 0,22 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
- 10. Azioni di risparmio della risorsa:** è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
- 11. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:** prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa superficiale per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (assunto al protocollo ARPAE con il n. 115789 in data 24/06/2024) allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Groppi Fabio - (C.F.: GRPFBA86P19C261Z), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 31/07/2024, firmato per accettazione dal concessionario.

n°2 fabbricati di servizio, superfici pavimentate e aree verdi adibite a giardino, ubicato in località Pergallini, mappale 174 del foglio 1 dell'N.C.T. del comune Alta Val Tidone (PC).

- Il sito presso il quale è prevista la captazione delle acque superficiali non fa parte di un parco naturale né di un'area SIC-ZPS.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT:

- Prot_17-05-2023_0030827- Richiesta pareri
- Allegato 1: Cambio residenza Groppi Fabio
- Allegato 2: Relazione tecnica
- Allegato 3: CI Groppi Fabio

Si evince che il prelievo idrico dal fiume Tidone, ad uso domestico, avviene tramite un pozzo di sub-alveo ubicato nell'alveo antistante il mappale 1 del foglio 223, e il collegamento all'insediamento residenziale avviene tramite l'utilizzo di un'elettropompa sommersa e lo stendimento di 86m di linea di adduzione in sedime demaniale.

Trattandosi di un prelievo singolo destinato ad uso domestico (Fabbisogno idrico complessivo di acqua destinata a uso igienico e assimilati: 1.489m³/anno), in base alle caratteristiche della pompa è previsto di prelevare la risorsa idrica ad una portata massima di 0,5 l/s, con occasionali picchi di prelievo a 1,5 l/s (massima portata ottenibile dalla pompa utilizzata); il rapporto tra la portata di prelievo e la portata media naturalizzata del corpo idrico, in corrispondenza di Pianello (1,22 mc/s=1220 l/s) e Montagnano è minore del 25% quindi l'intervento è classificabile come *impatto lieve*.

Riscontrato che l'area oggetto di richiesta ricade in:

- zona A2 secondo il P.T.C.P. (cfr. tav. A1.4), per le quali trovano applicazione, le norme tecniche d'attuazione del piano;
- zone contraddistinte da scenario di pericolosità P3 - alluvioni frequenti secondo P.G.R.A. vigente;

Considerato che:

- o la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta di Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza di concessione semplificata avanzata dal Sig. Groppi Fabio in merito al pozzo di sub-alveo sito in area demaniale, all'opera di presa mobile costituita da un'elettropompa sommersa della potenza di 1,6 kW e all'occupazione di area del demanio regionale fluviale del torrente Tidone per collegamento con una tubatura di circa 86 m di lunghezza, ad uso domestico, sino a insediamento residenziale ubicato in loc. Pergallini, mappale 174 del foglio 1 dell'N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC).

- il Richiedente è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area di sedime d'alveo del torrente Tidone in prossimità del punto di attingimento delle acque autorizzato oltre che al contenimento della vegetazione nei pressi di esso;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa mobile atta al prelievo delle acque, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al Richiedente;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al Richiedente, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento in assenza di idonei mezzi e/o segnaletica;
- qualora il Richiedente intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo al Richiedente di rimuovere a fine utilizzo ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico stesso o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Tidone;
- è ad esclusivo e totale carico del Richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il Richiedente è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del prelievo idrico. In particolare, il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.